

3-7-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n.

— Il comma 2 dell'art. 1 del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante: «Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1992, n. 299), così recita:

a) Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentrano l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo».

— Il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica» è stato istituito dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 4, recante: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale», che si riporta:

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il Fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e pre-industrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del Fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 285, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie competenti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'Interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. I quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo; nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravviva la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'Interno».

98C0259

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Fondo ex art. 19 decreto legislativo n. 96/1993 secondo assegnazione 1998. (Deliberazione n. 105/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3, concernente il Fondo ex art. 19 del citato decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998);

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e del bilancio pluriennale 1998/2000;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208, che, nell'istituire il Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprendito-

17-12-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n.

riale nelle aree depresse, autorizza per tale finalità una spesa di lire 50 miliardi a carico del predetto Fondo ex art. 19;

Vista la propria delibera del 18 dicembre 1997, con la quale è stata disposta l'assegnazione al Ministero dell'Industria dell'importo di lire 28,028 miliardi, per le attività dell'Istituto per la promozione industriale (IPI), anno 1998;

Vista la successiva delibera del 17 marzo 1998 con la quale è stata disposta — a carico del predetto Fondo ex art. 19 — una prima assegnazione, per il corrente esercizio, di L. 3.106.635.900.394, in termini di competenza, con una dotazione di cassa di L. 1.654.062.000.000;

Ritenuto di dover disporre — alla luce delle ulteriori esigenze segnalate dalle varie amministrazioni per il corrente esercizio 1998 e delle risorse disponibili, in termini di competenza e cassa, sul Fondo ex art. 19 — una seconda assegnazione di lire 1.479,381 miliardi in termini di competenza, con una dotazione di cassa di lire 1.028,514 miliardi;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità 1998 del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è disposta, per le motivazioni di cui alle premesse, una seconda assegnazione complessiva di lire 1.479,381 miliardi, secondo l'articolazione riportata nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Sono altresì indicate nella stessa tabella, le rispettive dotazioni di cassa, per un importo complessivo di lire 1.028,514 miliardi.

2. È inoltre accantonato, a valere sulle predette disponibilità 1998 del Fondo ex art. 19, l'importo di lire 50 miliardi secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 208/1998 indicata in premessa, che istituisce il Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio per l'anno 1998, in termini di competenza e cassa.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrazione alla Corte dei conti il 3 dicembre 1998

Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 287

ALLEG.

FONDO EX ART. 19 D.LGS. N. 96/1993 SECONDA ASSEGNAZIONE 1998

(in miliardi di lire)

Amministrazioni interessate	1° assegnazione comp. 1998	2° assegnazione cassa 1998
Presidenza del Consiglio:		
Formez	20,540	15,000
Protezione civile (1)	7,156	7,156
Industria:		
Incentivi industriali		230,000
Trasferimenti a regioni		31,000
Lavori pubblici:		
Opere di competenza		230,000
Lavoro:		
Occupazione giovanile (2)		9,718
SCAU (INAIL)		30,000
SCAU (INPS)		135,000
Politiche agricole:		
Opere di competenza	112,468	
Promozione agricoltura	97,617	
Ricerca:		
Opere di competenza	135,000	
Cira		18,250
Tesoro-bilancio:		
Piani regionali di sviluppo e az. Org. 63	500,000	20,000
Competenze residue (2)	516,600	16,600
Muni ex art. 10 legge n. 64		71,288
CDP: trasferimenti P.A.A.	90,000	180,000
ammortamento anticip.		21,002
progetti FIO legge n. 64		12,000
Insud: promozione turismo		1,500
Totale ...	1.479,381	1.028,514

(1) Finanziamento di ordinanze della protezione civile nelle regioni Campania (n. 2111/91) e Sicilia (n. 2338/93) - ex legge n. 64/1986.

(2) Una quota di lire 16,6 miliardi sarà trasferita alla regione Toscana a titolo di cofinanziamento del PNIC arcipelago toscano.

98A10768

11-1-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - 1

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 1999, n. 1. (Raccolta 1999).

Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera b), e l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le quali è stato approvato il DPEF per il triennio 1999-2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1998;

Acquisito il parere della Commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, per le politiche agricole e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Per il coordinamento e il controllo delle attività considerate nel presente decreto, entro il 31 gennaio 1999 è istituita una società per azioni con sede in Roma, denominata Sviluppo Italia.

2. La società di cui al comma 1 esercita, avvalendosi delle società operative costituite ai sensi del comma 4, funzioni in materia di promozione di attività produttive e attrazione degli investimenti, di promozione di iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, di sviluppo della domanda di innovazione, di sviluppo dei sistemi locali d'impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, di supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni del presente decreto e con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria.

3. Alla società di cui al comma 1 sono conferite, fatte acquisire, le partecipazioni azionarie nelle società SPI, ITAINVEST, IG-Società per l'imprenditoria giovanile, nonché di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGR S.p.a. e le quote di IPI, detenute dallo Stato o da società da questo controllate. La partecipazione azionaria in ITAINVEST in Italia Lavoro è conferita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. La società di cui al comma 1 provvede al riordino ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attività e delle strutture delle società di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tale fine ricollocandole in due nuove società operative da essa costituite e direttamente controllate, responsabilizzate rispettivamente per «servizi allo sviluppo» e per «servizi finanziari»; sono comunque assicurate la riorganizzazione unitaria dell'attività con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel rispetto delle specificità di settore, la massima efficienza delle strutture aziendali e la massima efficacia delle politiche di sviluppo industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle priorità determinati con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPE.

5. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2.

1. Ai fini della costituzione della società Sviluppo Italia, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, su proposta del CIPE, una o più direttive con le quali sono determinati i tempi e le modalità di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della costituzione del capitale e degli organi sociali, le iniziative e gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche interessate e delle società da esse controllate, le procedure per l'attribuzione alla società Sviluppo Italia delle risorse finanziarie e per la relativa gestione da parte delle sue dirette controllate, anche per effetto del subentro previsto dal comma 2 dell'articolo 3.

2. Al capitale sociale iniziale della società Sviluppo Italia si provvede anche con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, determina i criteri per l'individuazione dell'ammontare del capitale sociale iniziale in relazione ai compiti affidati alla società.

3. Le regioni, gli enti locali e funzionali, le loro associazioni o enti associativi possono partecipare alla sottoscrizione dei successivi aumenti del capitale sociale della società Sviluppo Italia, per un importo complessivamente non superiore ad un quarto della sua entità.

11-1-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 7

4. Nello stesso Fondo di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, a decorrere dall'esercizio 2000, il CIPE riserva le risorse necessarie al finanziamento dei nuovi programmi di promozione imprenditoriale presentati dalla società Sviluppo Italia.

5. I rapporti tra le amministrazioni statali, regionali e locali interessate alla realizzazione di nuovi e specifici programmi, anche con l'apporto di propri fondi, e la società Sviluppo Italia sono disciplinati con apposite convenzioni. Il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.

6. I diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati, in base alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole.

Art. 3.

1. Le operazioni di riordino e di accorpamento delle società e delle attività conferite ai sensi dell'articolo 1 sono approvate definitivamente entro il 30 giugno 1999, assicurando comunque, anche nel periodo transitorio, l'operatività, la continuità e la qualità degli interventi e delle attività.

2. Dal 1° luglio 1999 la società Sviluppo Italia, ovvero le sue dirette controllate, subentrano nelle funzioni già esercitate dalle società di cui all'articolo 1, comma 3, che risultino assegnate direttamente dalle leggi vigenti, e nei relativi rapporti giuridici e finanziari.

3. Dalla stessa data i programmi di attività, che risultino a carico del Fondo di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, sono destinati alle aree depresse e, in particolare, a quelle dell'obiettivo 1; prioritariamente per interventi nelle stesse aree sono utilizzate le risorse già assegnate alle società di cui all'articolo 1, comma 3, che alla stessa data non risultino impegnate per operazioni contrattualmente definite e per il completamento dei programmi in corso.

4. Con la direttiva del Presidente del Consiglio, prevista dal comma 4 dell'articolo 1, possono essere individuate specificità di settore, in base alle quali sono ammessi nuovi interventi, in particolare per l'agricoltura, in territori diversi da quelli riconosciuti come aree depresse.

Art. 4.

1. La società Sviluppo Italia presenta annualmente, a decorrere dal 30 settembre 1999, al Presidente del Consiglio dei Ministri un rapporto sul proprio assetto organizzativo, nonché sull'attività svolta, con l'indicazione

delle iniziative assunte, dei progetti realizzati, nonché dei risultati raggiunti. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette il rapporto alle Camere, per l'esame e le valutazioni delle competenti commissioni; alle Camere sono altresì comunicate preventivamente le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi del presente decreto.

2. Le operazioni previste dal presente decreto, comprese quelle di acquisizione e di conferimento di partecipazioni detenute dallo Stato o da società da esso controllate, nonché le operazioni di ristrutturazione societaria preordinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, anche complementari e strumentali, sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1999

SCALFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BASSOLINO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

11-1-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n.

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificanze della Repubblica».

— Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera b), come da ultimo modificata dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) *(omissis)*;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale».

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrirà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per i cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statuari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigenza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contratti, ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche».

— La legge 30 giugno 1998, n. 208, reca: «Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse».

— La legge 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 1:

— Per il titolo della citata legge n. 112 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1, comma 5, della legge n. 208 del 1998 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), è il seguente:

«5. È istituito un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Per tale finalità è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 1998. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a far confluire nel Fondo i cofinanziamenti dell'Unione europea relativi alla promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle commissioni parlamentari competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo. Le disponibilità del Fondo sono assegnate con delibera del CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche per il riordino e l'attività del sistema nazionale di promozione imprenditoriale tra cui le occorrenze relative alla costituzione di una società per azioni incaricata del predetto riordino, e per l'attività delle agenzie regionali e locali, sentita la predetta Conferenza unificata. A tale Fondo possono accedere le società e le agenzie di promozione e le altre società che presentano progetti, anche di carattere generale, e le relative istruttorie sono svolte con le modalità corrispondenti a quelle previste per l'attuazione del predetto decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. All'occorrenza derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione di lire 50 miliardi per il 1998 del Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 considerando corrispondentemente ridotte le altre finalizzazioni».

Nota all'art. 3:

— Per il titolo della citata legge n. 208 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

99G0022

26-1-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 20

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 1999.Costituzione del capitale e della struttura societaria di «Sviluppo Italia» S.p.a.**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, concernente il riordino degli enti e delle società di promozione e l'istituzione della società «Sviluppo Italia»;

Ritenuta la necessità di emanare le direttive di cui agli articoli 1, comma 4, 2 e 3, comma 4, del predetto decreto legislativo, per il compimento degli adempimenti necessari alla effettiva costituzione della società per azioni «Sviluppo Italia»;

Ritenuta, in particolare, la necessità di determinare l'ammontare del capitale sociale iniziale di detta società in relazione ai compiti affidati alla società medesima, capitale da costituire con le risorse finanziarie tratte dal Fondo di cui all'art. 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208;

Ritenuto che occorre procedere all'incremento del capitale sociale per effetto del conferimento alla società Sviluppo Italia delle partecipazioni azionarie relative alle società di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di dettare direttive sulla composizione degli organi sociali e sull'attività di gestione della società stessa e delle sue controllate;

Ritenuta l'opportunità di riservare ad ulteriori direttive altre disposizioni che si renderanno necessarie per realizzare l'obiettivo del proficuo e coordinato avvio dell'attività di Sviluppo Italia;

Su proposta del CIPE;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 gennaio 1999;

A D O T T A

la seguente direttiva:

Art. 1.***Costituzione della società Sviluppo Italia
e capitale sociale***

1. All'effettiva costituzione della società Sviluppo Italia, di seguito denominata «Società», di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, di seguito denominato «decreto», provvede, entro il 31 gennaio 1999, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le azioni della Società sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il capitale sociale iniziale, in considerazione dei compiti affidati alla Società dal decreto e di quelli specificati nell'art. 3, è fissato in lire 35 miliardi, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208; tale somma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del

26-1-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n.

bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ed è interamente conferita alla società «Sviluppo Italia» quale partecipazione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il trasferimento di tale somma è effettuato al momento dell'effettiva costituzione della Società.

Art. 2.

Scopo sociale e statuto

1. I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole, nell'esercizio dei poteri dell'azionista, assicurano, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che lo statuto sociale comprenda le finalità e le funzioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto, come specificate dalla presente direttiva.

2. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La nomina degli amministratori e la determinazione del loro numero spettano all'assemblea ordinaria. In prima nomina il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri.

Art. 3.

Attività di coordinamento della Società

1. A partire dalla sua costituzione, la Società:

a) svolge le proprie funzioni nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie di tutela della concorrenza e nel rispetto dei vincoli di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

b) assicura l'avvio dell'attività di comunicazione, di stimolo e di promozione, rivolta all'attrazione degli investimenti di imprese e società estere ed italiane, con particolare riguardo alle aree dell'obiettivo 1, così come definito dalla normativa comunitaria;

c) esercita il coordinamento delle società di cui all'art. 1, comma 3, del decreto, provvedendo ad impartire loro le opportune istruzioni; a tal fine le amministrazioni che detengono partecipazioni nelle società di cui all'art. 1, comma 3, del decreto affidano alla Società lo svolgimento delle attività necessarie a conseguire lo scopo della presente direttiva ed in particolare delle attività indicate nell'art. 4 ed affidano inoltre alla Società — fin dal momento della sua costituzione — la rappresentanza nelle assemblee delle società medesime;

d) richiede a dette società la specificazione dei programmi di iniziative da finanziare su fondi pubblici;

e) assicura la predisposizione, con il supporto di una società esterna di consulenza e con la collaborazione delle amministrazioni e delle società interessate, di una proposta di piano operativo per le finalità di cui all'art. 4;

f) anche avvalendosi di strutture esterne di consulenza seleziona il proprio personale, anche all'interno

del personale delle società di cui all'art. 1, comma del decreto, in base ad esclusivi criteri di professionalità e di competenza relativi ai diversi aspetti dello sviluppo economico, della promozione, gestione e finanza d'impresa e/o dei sistemi produttivi locali, facendo specifico riferimento alle, e nei limiti delle, funzioni ad essa attribuite dall'art. 1, comma 2, del decreto.

Art. 4.

Struttura societaria e riordino delle partecipazioni

1. I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole adottano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio dei diritti dell'azionista, le opportune iniziative e i necessari adempimenti per il conferimento delle partecipazioni azionarie nelle società di cui all'art. 1, comma 3, del decreto. In particolare:

a) il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasferisce alla Società ovvero alle società operative di cui al comma 3, ove costituite le quote azionarie delle società Itainvest, Insud, Ribs Ig; adotta altresì le opportune iniziative per il trasferimento alla Società della società Spi;

b) il Ministro per le politiche agricole trasferisce alla Società le quote azionarie delle società Ribs e Finagra;

c) il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasferisce alla Società le quote di partecipazione alla associazione Ipi;

d) nell'ambito dell'attività di riordino, la partecipazione azionaria di Itainvest in Italia lavoro viene conferita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 collaborano con la Società affinché, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto, la Società stessa, entro il 30 giugno 1999:

a) avvii ed approvi le operazioni di riordino e di accorpamento delle società conferite ed acquisite, nonché la razionalizzazione ed il migliore coordinamento delle loro attività; il riordino e la razionalizzazione delle attività nell'ambito delle due società operative non dovrà comportare automaticamente l'estromissione dei soci privati attualmente presenti nelle compagnie societarie, la cui presenza è invece auspicabile nei limiti in cui sia funzionale agli obiettivi della Società;

b) provveda alla valutazione e valorizzazione delle iniziative imprenditoriali già avviate;

c) definisca un piano in cui siano determinate:

1) le modalità di razionalizzazione delle attività delle singole società e la loro integrazione con le nuove iniziative di promozione e di attrazione sviluppate nel nuovo contesto societario, specie con riferimento ai nuovi settori produttivi e allo sviluppo sostenibile;

2) le attività da svolgere in coordinamento con gli altri soggetti pubblici e privati, operanti in funzione del consolidamento, della riqualificazione, dell'internazionalizzazione e dell'innovazione del sistema produttivo italiano.

26-1-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 20

3. La Società; .

a) nomina un *advisor* con compiti di assistenza nella impostazione e definizione delle più idonee e celeri modalità di riordino ed accorpamento delle società conferite e/o acquisite;

b) costituisce due società operative rispettivamente per i «servizi allo sviluppo» ed i «servizi finanziari»;

c) pone in essere le opportune determinazioni per l'acquisizione di Enisud S.p.a., nel rispetto della convenienza economica.

4. La società è autorizzata a stipulare convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici, tenendo anche conto delle attività in corso, ed a contrarre accordi con

soggetti pubblici e privati nei limiti della realizzazione dei programmi di promozione e sviluppo ad essa affidati.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1999

Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 29

99A0513

17-2-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 39

DELIBERAZIONE 22 gennaio 1999.

Proposta di direttive per la costituzione della società «Sviluppo Italia». (Deliberazione n. 1/99).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208, che istituisce un Fondo rotativo per la promozione imprenditoriale nelle aree depresse;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, concernente il riordino degli enti e delle società di promozione e l'istituzione della società «Sviluppo Italia»;

Visti in particolare l'art. 1, comma 4, e l'art. 2 del predetto decreto legislativo che demandano al CIPE la formulazione di proposte per la costituzione della società Sviluppo Italia;

17-2-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 1

Vista la propria delibera in data 11 novembre 1998, con la quale è stato, tra l'altro, accantonato l'importo di lire 50 miliardi per le finalità di cui al richiamato art. 1 della legge n. 208/1998;

Ritenuto di determinare in lire 35 miliardi l'ammontare del capitale sociale iniziale di detta società in relazione ai compiti affidati alla società medesima, utilizzando a tal fine il predetto accantonamento di lire 50 miliardi;

Considerato che occorre prevedere l'incremento del capitale sociale mediante il conferimento alla società Sviluppo Italia delle partecipazioni azionarie relative alle società di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1;

Ritenuto opportuno proporre direttive sulla composizione degli organi sociali e sull'attività di gestione della società stessa e delle sue controllate, riservandosi l'emanazione di ulteriori direttive necessarie a realizzare l'obiettivo del proficuo e coordinato avvio dell'attività di Sviluppo Italia;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle risorse accantonate con la delibera 11 novembre 1998 indicata in premessa, la somma di lire 35 miliardi è finalizzata alla costituzione del capitale sociale della società Sviluppo Italia.

Propone l'adozione dello schema di direttiva che, allegato alla presente delibera, forma parte integrante della stessa.

Roma, 22 gennaio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1999

Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 124

ALLEGATO

Art. 1.

Costituzione della società Sviluppo Italia e capitale sociale

1. All'effettiva costituzione della società Sviluppo Italia, di seguito denominata «Società», di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, di seguito denominato «decreto», provvede, entro il 31 gennaio 1999, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le azioni della Società sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il capitale sociale iniziale, in considerazione dei compiti affidati alla Società dal decreto e di quelli specificati nell'art. 1, è fissato in lire 35 miliardi, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208; tale somma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ed è interamente conferita alla società «Sviluppo Italia» quale partecipazione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il trasferimento di tale somma è effettuato al momento dell'effettiva costituzione della Società.

Art. 2.

Scopo sociale e statuto

1. I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole, nell'esercizio dei poteri dell'azionista, assicurano, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che lo statuto sociale comprenda le finalità e le funzioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto, come specificate dalla presente direttiva.

2. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La nomina degli amministratori e la determinazione del loro numero spettano all'assemblea ordinaria. In prima nomina il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri.

Art. 3.

Attività di coordinamento della società

1. A partire dalla sua costituzione, la società:

a) svolge le proprie funzioni nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie di tutela della concorrenza e nel rispetto dei vincoli di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

b) assicura l'avvio dell'attività di comunicazione, di stimolo e di promozione, rivolta all'attrazione degli investimenti di imprese e società estere ed italiane, con particolare riguardo alle aree dell'obiettivo 1, così come definito dalla normativa comunitaria;

c) esercita il coordinamento delle società di cui all'art. 1, comma 3, del decreto, provvedendo ad impartire loro le opportune istruzioni; a tal fine le amministrazioni che detengono partecipazioni nelle società di cui all'art. 1, comma 3, del decreto affidano alla società lo svolgimento delle attività necessarie a conseguire lo scopo della presente direttiva ed in particolare delle attività indicate nell'art. 4, ed affidano inoltre alla società — fin dal momento della sua costituzione — la rappresentanza, nelle assemblee delle società medesime;

d) richiede a dette società la specificazione dei programmi di iniziative da finanziare su fondi pubblici;

e) assicura la predisposizione, con il supporto di una società esterna di consulenza e con la collaborazione delle amministrazioni e delle società interessate, di una proposta di piano operativo per le finalità di cui all'art. 4;

f) anche avvalendosi di strutture esterne di consulenza seleziona il proprio personale, anche all'interno del personale delle società di cui all'art. 1, comma 3, del decreto, in base ad esclusivi criteri di professionalità e di competenza sui diversi aspetti dello sviluppo economico, della promozione, gestione e finanza d'impresa e/o dei sistemi produttivi locali, facendo specifico riferimento alle, e nei limiti delle, funzioni ad essa attribuite dall'art. 1, comma 2, del decreto.

Art. 4.

Struttura societaria e riordino delle partecipazioni

1. I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole, adottano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio dei diritti dell'azionista, le opportune iniziative ed i necessari adempimenti per il conferimento delle partecipazioni azionarie nelle società di cui all'art. 1, comma 3, del decreto. In particolare:

a) il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasferisce alla Società ovvero alle società operative di cui al comma 3, ove costituite, le quote azionarie delle società Iuinvest, Insud, Ribs, Ig; adotta altresì le opportune iniziative per il trasferimento alla Società della società Spi;

b) il Ministro delle risorse agricole trasferisce alla Società le quote azionarie delle società Ribs e Finagra;

c) il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasferisce alla Società le quote di partecipazione alla associazione Ipi;

d) nell'ambito dell'attività di riordino, la partecipazione azionaria di Iuinvest in Italia Lavoro viene conferita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

17-2-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 35

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 collaborano con la Società affinché, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto, la Società stessa, entro il 30 giugno 1999:

a) avvii ed approvi le operazioni di riordino ed accorpamento delle società conferite ed acquisite, nonché la razionalizzazione ed il miglior coordinamento delle loro attività; il riordino e la razionalizzazione delle attività nell'ambito delle due società operative non dovrà comportare automaticamente l'estromissione dei soci privati attualmente presenti nelle compagnie societarie, la cui presenza è invece auspicabile nei limiti in cui sia funzionale agli obiettivi della Società;

b) provveda alla valutazione e valorizzazione delle iniziative imprenditoriali già avviate;

c) definisca un piano in cui siano determinati:

i) le modalità di razionalizzazione delle attività delle singole società e la loro integrazione con le nuove iniziative di promozione e di attrazione sviluppate nel nuovo contesto societario, specie con riferimento ai nuovi settori produttivi e allo sviluppo sostenibile;

ii) le attività da svolgere in coordinamento con gli altri soggetti pubblici e privati, operanti in funzione del consolidamento, della riqualificazione, dell'internazionalizzazione e delle innovazioni del sistema produttivo italiano.

3. La società:

a) nomina un advisor con compiti di assistenza nella impostazione e definizione delle più idonee e celeri modalità di riordino ed accorpamento delle società conferite e/o acquisite;

b) costituisce due società operative rispettivamente per i «servizi allo sviluppo» ed i «servizi finanziari»;

c) pone in essere le opportune determinazioni per l'acquisizione di Enisud S.p.A., nel rispetto della convenienza economica.

4. La società è autorizzata a stipulare convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici, tenendo anche conto delle attività in corso, ed a contrarre accordi con soggetti pubblici e privati nei limiti della realizzazione dei programmi di promozione e sviluppo ad essa affidati.

99A1141

10-6-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 134

Visto il rapporto di sintesi «Orientamenti per il programma di sviluppo del Mezzogiorno 2000-2006» approvato dal CIPE il 14 maggio 1999;

Visto il piano di riordino approvato dalla società «Sviluppo Italia» in data 11 maggio 1999;

Considerata la natura fortemente integrata ed unitaria della società «Sviluppo Italia» come struttura di promozione ed attrazione degli investimenti, articolata in ambiti tra loro strettamente interrelati;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 1, comma 4, e dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ulteriori disposizioni per realizzare l'obiettivo del proficuo e coordinato avvio dell'attività di «Sviluppo Italia»;

Ritenuta la necessità di determinare indirizzi per le attività delle società operative direttamente controllate e coordinate da «Sviluppo Italia», in via di costituzione ai sensi del citato art. 1, comma 4;

Su proposta del CIPE;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 9 giugno 1999;

ADOPTA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Indirizzi e priorità della società «Sviluppo Italia»

1. Il gruppo «Sviluppo Italia» promuove il sistema produttivo italiano, in particolare nel Mezzogiorno, anche attraverso l'attrazione di investimenti nazionali ed esteri, la definizione di progetti integrati di ampia portata, qualificati anche dalla dimensione e dalla qualità dell'occupazione attivata, lo stimolo delle capacità progettuali delle amministrazioni pubbliche centrali e soprattutto locali e delle imprese. In tali ambiti, la società «Sviluppo Italia» svolge le proprie funzioni di coordinamento e controllo di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, anche attraverso la progettazione e l'avvio di nuove attività da affidare in gestione alle sue società operative.

2. Il gruppo «Sviluppo Italia» assicura in particolare, anche a titolo oneroso, il sostegno alle amministrazioni centrali, alle regioni ed agli enti locali in materia di programmazione dello sviluppo e di schemi di incentivazione e per l'individuazione di progetti integrati di sviluppo.

3. La società «Sviluppo Italia» provvede alla gestione degli aiuti di Stato sinora effettuata dalla RIBS S.p.a.

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 9 giugno 1999.

Indirizzi e priorità della società «Sviluppo Italia», e delle
società operative da essa costituite.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, concernente il riordino degli enti e delle società di promozione e l'istituzione della società «Sviluppo Italia»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1999 concernente la costituzione del capitale e della struttura societaria di «Sviluppo Italia» S.p.a.;

10-6-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 134

4. Le nuove attività della società «Sviluppo Italia» e delle sue controllate sono, in via prioritaria ma non esclusiva, indirizzate:

1) alla promozione di settori produttivi innovativi fra cui, in particolare, quelli indicati dal quinto programma quadro dell'Unione europea;

2) alla valorizzazione ed al trasferimento di innovazione, con particolare riferimento ai settori agro-industriale, moda, turismo, logistica ed ambiente;

3) alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, culturali ed umane e delle vocazioni presenti nel territorio;

4) alla valorizzazione del potenziale imprenditoriale femminile e giovanile.

Art. 2.

Indirizzi nel campo dei «servizi allo sviluppo»

1. Nel campo dei «servizi allo sviluppo», la società operativa costituita da «Sviluppo Italia» ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, provvede allo sviluppo ed alla integrazione delle economie locali attraverso una valorizzazione del territorio, per aumentarne le capacità di attrazione e di radicamento produttivo.

2. La società operativa di cui al comma precedente persegue i suoi obiettivi attraverso:

1) la promozione, l'orientamento ed il coordinamento dello sviluppo territoriale;

2) la creazione e la promozione di imprenditorialità;

3) il consolidamento e la qualificazione dei sistemi locali di piccole e medie imprese, ivi compresi i settori agricolo, turistico e del commercio e dell'artigianato;

4) la promozione di servizi reali ed in particolare di strumenti di commercio elettronico e di sistemi di qualità;

5) il sostegno alle regioni ed agli enti locali per la realizzazione e la gestione di progetti integrati di sviluppo.

Art. 3.

Indirizzi nel campo dei «servizi finanziari»

1. Nel campo dei «servizi finanziari», la società operativa costituita da «Sviluppo Italia» ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, provvede a sostenere lo sviluppo del sistema produttivo italiano e la progettualità anche territoriale, favorendo l'accesso al mercato dei capitali nazionale ed internazionale.

2. La società operativa di cui al comma precedente persegue i suoi obiettivi attraverso:

1) l'assistenza finanziaria alla progettualità delle imprese e delle pubbliche amministrazioni in materia di sviluppo produttivo;

2) il supporto alle imprese nell'accesso al mercato dei capitali, con particolare riferimento ai settori di cui all'art. 1, comma 4;

3) l'acquisizione e la gestione di partecipazioni a carattere strettamente temporaneo e strumentale, intese ad agevolare la fase di avviamento ed a valorizzare le iniziative imprenditoriali ai fini di un loro successivo collocamento sul mercato, anche incrementandone il grado di capitalizzazione nei settori di cui all'art. 1, comma 4;

4) il supporto ad operazioni di attrazione degli investimenti.

Art. 4.

Verifiche del CIPE

1. Il CIPE assicurerà periodiche verifiche dei programmi del gruppo «Sviluppo Italia» con le amministrazioni interessate.

Art. 5.

Disposizioni per il periodo transitorio

1. La società «Sviluppo Italia» a partire dal 1° luglio 1999 è titolare, direttamente o attraverso le sue dirette controllate, dei poteri e dei compiti attribuiti dalla legge alle società di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.

2. Ai fini dell'esercizio, in tutto o in parte, dei compiti di cui al comma precedente e fino al completamento delle operazioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, la società «Sviluppo Italia» e le sue dirette controllate possono stipulare apposite convenzioni con le società di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 9 giugno 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 239

99A4669

9-7-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 159

DELIBERAZIONE 14 maggio 1999.

Attività 1999 della società «Sviluppo Italia», finalizzazione risorse. (Deliberazione n. 72/99).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208, che istituisce il Fondo rotativo per la promozione imprenditoriale nelle aree depresse;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed in particolare l'art. 1, comma 4, e l'art. 2, che demandano al CIPE la formulazione di proposte per la costituzione della società «Sviluppo Italia»;

Vista la propria delibera in data 11 novembre 1998 con la quale è stato tra l'altro accantonato l'importo di lire 50 miliardi (25,822 Meuro) per le finalità di cui al richiamato art. 1 della legge n. 208/1998;

Vista la successiva delibera del 22 gennaio 1999 con la quale la somma di lire 35 miliardi (18,075 Meuro), a valere sul predetto accantonamento, è stata finalizzata alla costituzione del capitale sociale della società «Sviluppo Italia» ed è stato altresì adottato lo schema di direttiva concernente la costituzione della società stessa;

Vista la nota della società «Sviluppo Italia» datata 13 maggio 1999 con la quale è stato trasmesso un primo programma operativo, relativo all'anno 1999, in materia informazione e animazione di iniziative di sviluppo locale, con particolare riferimento ai piani territoriali, di cui alle direttive del Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica del 1° aprile 1999;

Considerato che per la realizzazione del predetto programma operativo, il cui costo complessivo è di lire 5,5 miliardi (2,840 Meuro), sarà stipulata apposita convenzione tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione, e la società «Sviluppo Italia»;

Ritenuto di dover a tal fine utilizzare una quota dell'importo residuo di lire 15 miliardi (7,746 Meuro) ancora disponibile nello stato di previsione della spesa

9-7-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n.

del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unità previsionale di base 3.2.1.23 (capitolo n. 8189), a fronte dell'accantonamento di lire 50 miliardi (25,822 Meuro) di cui alla predetta delibera dell'11 novembre 1998;

Su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. A valere sulla residua disponibilità 1999 di lire 15 miliardi (7,746 Meuro) indicata in premessa, l'importo di lire 5,5 miliardi (2,840 Meuro) è finalizzato al finanziamento di un primo programma operativo relativo al corrente esercizio in materia di informazione e animazione di iniziative di sviluppo locale, con particolare riferimento ai patti territoriali.

2. Ulteriori assegnazioni a favore della società «Sviluppo Italia» sono subordinate alla presentazione, da parte della società stessa, dei nuovi programmi di promozione imprenditoriale. Ciò al fine dell'utilizzo sia del residuo importo di lire 9,5 miliardi ancora disponibile per l'anno 1999, sia di altre risorse a partire dall'esercizio 2000, così come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 1/1999 indicato in premessa.

Roma, 14 maggio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1999

Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 188

99A5565



*Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica*

DELIBERA N. 145/99

**DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN
ATTUAZIONE DEL D.LGS. RECANTE NORME SUL "RIORDINO DEGLI ENTI
E DELLE SOCIETÀ' DI PROMOZIONE E ISTITUZIONE DELLA SOCIETÀ'
SVILUPPO ITALIA"**

IL CIPE

VISTO il d.lgs. 9 gennaio 1999, n.1, concernente il riordino degli enti e delle società di promozione e l'istituzione della società "Sviluppo Italia";

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1999 concernente la costituzione del capitale e della struttura societaria di "Sviluppo Italia" S.p.A.;

VISTO il piano di riordino approvato dalla società Sviluppo Italia in data 11 maggio 1999;

RITENUTA la necessità di definire il contenuto delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 5, del d.lgs. 9 gennaio 1999, n. 1;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata Stato - Regioni e Stato, Città ed Autonomie locali in data 18 giugno 1999;

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

APPROVA LA SEGUENTE DIRETTIVA

Contenuto delle convenzioni

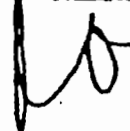
1. Gli atti di convenzione che la società Sviluppo Italia potrà stipulare con le amministrazioni statali, regionali e locali possono riferirsi alla realizzazione di nuovi e specifici programmi di promozione e sviluppo, con l'apporto di fondi propri e nell'ambito delle funzioni previste all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 9 gennaio 1999, n.1.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente debbono avere il seguente contenuto minimo necessario:

- I. indicazione dell'impegno della società Sviluppo Italia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto negoziale in pieno rispetto dei criteri di efficienza e funzionalità dell'attività amministrativa;
- II. indicazione dei termini di validità temporale entro i quali la convenzione dispiega i propri effetti giuridici;
- III. specificazione dell'oggetto dell'atto convenzionale articolato in un accordo quadro relativo all'intero rapporto tra i due soggetti contraenti ed in singole misure di attuazione dell'accordo medesimo articolate per programmi operativi di azione;
- IV. indicazione dei criteri e delle modalità di intervento sui quali la società ed il soggetto firmatario si accorderanno anche con riferimento al contenuto delle misure di attuazione di cui al punto precedente;
- V. indicazione del corrispettivo previsto per le prestazioni economiche svolte nell'ambito della convenzione, calcolata al netto di IVA;
- VI. indicazione delle modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare una effettiva corrispondenza tra il momento dell'attuazione dell'accordo quadro e dei singoli programmi operativi e quello dell'effettuazione dei pagamenti;
- VII. definizione, nel caso di convenzioni aventi validità pluriennale, del massimale di spesa previsto per ognuno degli anni successivi al primo, calcolato al netto dell'IVA unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;
- VIII. eventuali indicazioni relative all'impegno di personale dell'amministrazione o degli enti vigilati, ovvero della società nell'attuazione delle prescrizioni contenute nell'accordo quadro;
- IX. definizione degli strumenti per condurre l'attività di vigilanza e di verifica della effettiva attuazione delle prescrizioni oggetto della convenzione;
- X. indicazione degli strumenti di risoluzione delle controversie con indicazione della relativa sede;

Roma, addì 6 agosto 1999

IL PRESIDENTE DELEGATO

Giuliano Amato



Di Mello
13/11